
Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

(Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24.11.2010)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 16/1999
- Art. 2 - Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 16/1999
- Art. 3 - Abrogazione dell' articolo 5 della l.r. 16/1999
- Art. 4 - Abrogazione dell' articolo 6 della l.r. 16/1999
- Art. 5 - Modifiche all' articolo 7 della l.r. 16/1999
- Art. 6 - Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 16/1999
- Art. 7 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 16/1999
- Art. 8 - Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 16/1999
- Art. 9 - Sostituzione dell' articolo 12 della l.r. 16/1999
- Art. 10 - Modifiche all' articolo 13 della l.r. 16/1999
- Art. 11 - Modifiche all' articolo 14 della l.r. 16/1999
- Art. 12 - Abrogazione dell' articolo 15 della l.r. 16/1999
- Art. 13 - Abrogazione dell' articolo 16 della l.r. 16/1999
- Art. 14 - Modifiche all' articolo 23 della l.r. 16/1999
- Art. 15 - Modifiche all' articolo 24 della l.r. 16/1999
- Art. 16 - Modifiche all' articolo 25 della l.r. 16/1999
- Art. 17 - Sostituzione dell' articolo 26 della l.r. 16/1999
- Art. 18 - Inserimento dell' articolo 26 bis nella l.r. 16/1999
- Art. 19 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 28 settembre 2010;

Considerato quanto segue:

1. La necessità di semplificare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le norme relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei induce a rivedere la normativa vigente, sostituendo alle autorizzazioni personali e turistiche, rilasciate attualmente dai comuni, un'autorizzazione unica regionale diversificata sotto il profilo della validità temporale;
2. La funzione autorizzatoria viene ricondotta a livello regionale, ritenendolo, in applicazione del principio di adeguatezza, quello più idoneo a garantire l'uniformità delle procedure;
3. Sempre nel rispetto del principio di adeguatezza sono mantenute le funzioni autorizzatorie

relative alla raccolta riservata e alla raccolta a pagamento in capo alle province e comunità montane;

4. Al fine di agevolare coloro che effettuano la raccolta di funghi epigei spontanei per integrare il reddito si introduce un meccanismo di deroga ai limiti giornalieri di raccolta;

5. Per tutelare l'ecosistema viene previsto che province e comunità montane possano introdurre limitazioni alla raccolta;

6. L'esperienza maturata in più di dieci anni di applicazione della legge ha evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione e adeguamento di alcune disposizioni.

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 2

Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 3

Abrogazione dell' articolo 5 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 4

Abrogazione dell' articolo 6 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 5

Modifiche all' articolo 7 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 6

Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 7

Modifiche all' articolo 9 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 8

Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 9

Sostituzione dell' articolo 12 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 10

Modifiche all' articolo 13 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 11

Modifiche all' articolo 14 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 12

Abrogazione dell' articolo 15 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 13
Abrogazione dell' articolo 16 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 14
Modifiche all' articolo 23 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 15
Modifiche all' articolo 24 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 16
Modifiche all' articolo 25 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 17
Sostituzione dell' articolo 26 della l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 18
Inserimento dell' articolo 26 bis nella l.r. 16/1999

omissis (1)

Art. 19
Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2011.

2. Le autorizzazioni personali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 marzo 1999, n. 16.